

Il Comitato ex art. 14 disp. att. c.p.c., composto da:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| dott. Giulio Cataldi | Presidente designato dal Presidente
del Tribunale |
| dott. Valeria Gonzalez y Reyero | P.M. designato dal Procuratore della
Repubblica |
| <i>d.s.s. Mario Elena Fontana</i> | designato dal Consap, |

OSSERVA

A fronte della domanda di iscrizione di periti assicurativi nell'albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale, sono sorte molteplici questioni.

In sintesi, le questioni da esaminare – in ordine logico – sono tre:

- la modalità di composizione del comitato, considerata la necessità di individuare il terzo componente (oltre al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica) in mancanza di un ordine o collegio professionale a cui far capo ai sensi dell'art. 14, primo comma, disp. att. c.p.c.;
- la possibilità di iscrizione all'albo di soggetti che, non essendo iscritti in un ordine o collegio, ma solo in un ruolo nazionale, potrebbero ritenersi privi, per ciò solo, di un requisito indispensabile per l'iscrizione;
- conseguenziale illegittimità anche delle pregresse iscrizioni, con necessità di annullamento e/o cancellazione dei periti in precedenza iscritti.

Sulla questione sub a), il Comitato ritiene che la composizione debba essere integrata da un rappresentante del Consap.

Va osservato che, in generale, il terzo comma dell'art. 14 sopra citato dispone che *quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura*. Già da un punto di vista generale, dunque, non è sempre e comunque indispensabile il rappresentante di un ordine o collegio professionale. In secondo luogo, va considerato che, a seguito dell'istituzione del registro nazionale dei periti

assicurativi (l. 17 febbraio 1992, n. 166, poi trasfusa nel codice delle assicurazioni private, d. lgs. 209/2005), è stata indirettamente modificata anche la disciplina di cui al d.m. 29 dicembre 1979 (recante il "regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nel senso che alla categoria XX, Previdenza e Credito, le sub categorie Tecnica Assicurativa e Liquidazione Danni devono intendersi limitate ai soli rami non assoggettati alla l. 166/92 (come da circolare ministeriale esplicativa). Dunque, per la valutazione delle domande dei periti assicurativi di iscrizione all'albo dei CTU non si potrebbe più fare riferimento ad un rappresentante della Camera di Commercio per la composizione del comitato. D'altro canto, neppure pare condivisibile la contrapposizione - da taluno prospettata - tra ordini o collegi professionali, espressione di enti rappresentativi degli iscritti, e Consap, considerata mero soggetto di controllo del Ruolo: l'esame della normativa (artt. 157 e segg. CdA) induce, infatti, a considerare l'attività del Consap rispetto al ruolo dei periti ben più articolata e composita che non un mero controllo.

Non può, poi, trascurarsi di evidenziare come il riferimento posto dall'art. 14 disp. att. c.p.c. agli ordini o collegi professionali debba essere interpretato tenendo conto dei successivi sviluppi delle attività professionali, come è reso palese dal fatto che l'art. 68 disp. att. c.p.p., norma analoga al citato art. 14 e che disciplina la "Formazione e revisione dell'albo dei periti" del giudice penale, originariamente prevedeva un comitato composto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine forense e dal *presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere*; ed è stato, poi, modificato, significativamente, dall'art. 2 d.lg. 4 marzo 2014 n. 32, che ha sostituito le parole "dell'ordine o del collegio" con le parole: "dell'ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate", che chiaramente indicano la presa d'atto di un mutamento nel regime ordinistico delle professioni.

Sotto altro profilo, e così esaminando anche la questione sopra riportata sub b), va osservato come risulterebbe ben strano che i periti assicurativi non possano oggi accedere all'albo dei CTU in virtù dell'iscrizione al ruolo dei periti assicurativi, previsto dall'art. 157 del codice delle assicurazioni private, benché in passato potessero avervi accesso previa iscrizione nell'elenco camerale. Il Ruolo dei periti assicurativi, poi, presenta, da un punto di vista dei requisiti di professionalità che la legge mira a garantire ai consulenti del giudice, tutte le caratteristiche di idoneità del caso, tra cui, oltre a quelli di "condotta morale specchiata" (secondo la definizione dell'art. 15 disp. att. c.p.c.), anche l'aver svolto un tirocinio biennale presso un perito abilitato ed aver superato una prova di idoneità. Ed è la stessa legge (art. 305 CdA) che – evidentemente in considerazione della particolare professionalità richiesta nel campo in questione, e dei requisiti che l'iscrizione al Ruolo soddisfa – sanziona ai sensi dell'art. 348 c.p. l'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'art. 156.

Da quanto detto (con ciò esaminando anche la tematica indicata sub c) nella premessa) risulta la fondatezza delle domande di iscrizione all'albo dei CTU dei periti assicurativi iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi tenuto dal Consap, e, conseguentemente, il necessario rigetto delle richieste, provenienti da altri ordini o collegi, della cancellazione dei periti assicurativi già iscritti all'albo dei CTU.

Per completezza, va peraltro osservato che, ferma restando la già ricordata sanzione penale per chi svolga l'attività di perito assicurativo senza previa iscrizione al Ruolo di cui all'art. 156 CdA, non può sotto diverso profilo negarsi al giudice la facoltà in casi particolari di nominare, pure in materia assicurativa, esperti al di fuori della specifica categoria dell'albo dei CTU, come è reso palese dall'art. 22, secondo comma, disp. att. c.p.c. (posto che la possibilità di nomina di soggetti addirittura non iscritti in alcun albo implica, *a fortiori*, la possibilità di nomina di soggetti iscritti in altre categorie).

Valeria Fazzolari y Reyes
Karlwalden

28 GIU 2018

Julio Caballero
